

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA RECANTE LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024

In data 29/05/2024, alle ore 10,00, presso il Comune di Castel San Giorgio, si è riunita la Delegazione Trattante, che qui sottoscrive:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del

Segretario Generale - Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino _____

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CGIL FP _____

CISL FP _____

UIL FPL _____

CSA RAL _____

[Signature]
[Signature]
Rispoli Angelo
[Signature]

RSU Aziendale

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Premesso che

- > il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:
 - > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
 - > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 24/10/2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2023/2025, parte normativa, nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 7 e 8 del CCNL 16/11/2022;

Considerato che

- > le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 dello stesso CCNL;
- > con delibera n. 205 del 11/09/2023, la Giunta comunale ha proceduto alla nomina della Delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell'art. 7 comma 3 del CCNL 16/11/2022;
- > con delibera n. 83 del 08/05/2024, la Giunta comunale ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024;
- > A seguito convocazione della Delegazione trattante, in data 29/05/2024, si è provveduto ad avviare il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative alla costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024;

In data 29/05/2024 si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione dell'Ipotesi di C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Castel San Giorgio, al termine della quale le parti hanno sottoscritto l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2023.

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2024

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1


Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno **2024**, in applicazione della disciplina inserita nel CDI di parte normativa sottoscritto il 24/10/2023.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante da successivi accordi tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo CCDI di parte economica che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2

Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CDI si inserisce nel nuovo contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti Locali, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.
 - > D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
 - > D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", con particolare riferimento agli articoli 16, 23 e 31;
 - > D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", in particolare articolo 9 comma 2bis come modificato dal comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013;



- > Art. 23, comma 2, del D.lgs. N. 75/2017, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche;
- > Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 20.05.2019 e successive deliberazioni n. 265 del 15/10/2019 e smi;
- > CCNL per il comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti nel tempo.

Art. 3

Finalità

1. Le parti, premesso che ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente recita: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.", convengono che:

- > la contrattazione di secondo livello concentra il suo campo di azione in particolare verso gli strumenti finalizzati ad incrementare la produttività aziendale;
- > lo scopo fondamentale della contrattazione decentrata non è assicurare il trattamento accessorio, bensì fissare gli strumenti contrattuali idonei perché le amministrazioni destinatarie del presente contratto, che possano garantire ai cittadini il miglioramento continuo dei servizi prodotti.

Art. 4

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 5

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 CCNL 21/05/2018

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) la prima, costituita nel rispetto del commi 1, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";
- b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 2 e seguenti, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.

2. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate stabili" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/01/2004.

EPCBIL
per [signature]

ESA
Angelo Ripoli
AO [signature]

3. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a), viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2024
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Comma 1	
Unico importo consolidato anno 2017 e costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 31 e dei commi 1, 2 e 7 dell'art. 32 del CCNL 22.01.2004, comprensivo delle voci di cui all'art. 4 del CCNL 09/05/2006 e dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008;	€ 271.201,42
La predetta Tabella A è integrata da alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità in base a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 67, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi all'importo unico consolidato.	
FONDO RISORSE STABILI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2024
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - comma 2	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 72)	€ 5.990,40
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 3.109,02
lettera c) . Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 12.482,47
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 2.359,61
TOTALE TABELLA A	€ 295.142,92
ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 2019 - 2021	
Lettera a) - Fondo risorse costituito ai sensi del comma 1 e del comma 2 del CCNL del 21/05/2018	€ 295.142,92
Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021; (Dipendenti in servizio n. 63)	€ 5.323,50
Lettera c) - Risorse rese disponibili in caso di aumento della consistenza del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPCM del 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019.	€ 0,00
Lettera d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D	€ 5.194,93
ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021	€ 0,00
Dal 1° Aprile 2023 l'importo del comma 1 è integrato con le quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra D3 e D1 e tra B3 e B1, già a carico del bilancio	€ 12.864,10
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DALL'ANNO 2024	€ 318.525,45

Art. 6

Riduzione del fondo delle risorse decentrate stabili ex art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147

1. In base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis. del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nel periodo dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, nelle amministrazioni pubbliche l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

2. Il comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari ad € 51.621,00, come determinato dal CCDI anno 2014 in base alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata.

8. In base a quanto sopra indicato, nell'anno 2014 l'Ente avrebbe dovuto ridurre il fondo per una percentuale pari al 15,84% , relativamente al secondo vincolo, scaturente dalla media del personale in servizio 2010 e nell'anno 2014, che rappresenta il valore massimo applicato sulla C.D.I. per tutto il periodo soggetto ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010.

A seguito della predetta riduzione il fondo delle risorse stabili anno 2023 viene così rideterminato.

Fondo risorse decentrate stabili	€ 318.525,45
Riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 51.621,00
Fondo risorse decentrate stabili rideterminato	€ 266.904,45

Art. 7

Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022

1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.

2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B

Art. 79 CCNL 16/11/2022 comma 1

Articolo 79, comma 1 - Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021; (Dipendenti in servizio n.77). Poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'UNA TANTUM SOLO PERL'ANNO 2021.	€ 0,00
---	--------

Articolo 79, comma 1 - Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021; (Dipendenti in servizio n.77). Poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'UNA TANTUM SOLO PERL'ANNO 2021.	€ 0,00
---	--------

Art. 79 CCNL 16/11/2022 comma 2 - Triennio normativo 2019 - 2021 ex art.67

lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001

> contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione	€ 0,00
> Convenzioni con soggetti pubblici e privati	€ 0,00
> Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali	€ 0,00

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50	€ 157.238,91
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura per sentenze favorevoli con compensazione delle spese ex art. 9 della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014;	€ 25.000,00
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura con vittoria delle spese ex art. 9 della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014;	€ 25.000,00
> risorse 10% delle entrate per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/94 e smi	€ 15.000,00
> Le risorse pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso per gli accertamenti dell'IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente, previa approvazione di apposito regolamento recante la disciplina per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1091 della legge n. 145/2018;	€ 0,00
> Fondo delle risorse correlate ai compensi destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT.	€ 6.900,00
lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima	€ 0,00
lettera e) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)	€ 0,00
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000	€ 1.000,00
ART. 79 comma 2 DEL CCNL 2019/2021	
Lettera b) Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (<i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficiarietà strutturale</i>)	€ 14.581,00
Lettera c) Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, definiti nel piano degli obiettivi e/o nel PEG (<i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie</i>)	€ 0,00
Lettera c) Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 (<i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie</i>)	€ 0,00
Lettera d) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)	€ 2.529,29
ART. 79 COMMA 3 DEL CCNL 2019/2021	
ANNO 2024 - Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), dall'anno 2022 gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, determinate in un importo complessivo pari ad € 3.754,55, sono ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi del fondo delle risorse decentrate relativi all'anno 2021 e in relazione allo stanziamento del fondo destinato alle posizioni organizzative di cui all'art. 17, comma 6 nel medesimo anno. <u>RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' UNA TANTUM SOLO PER L'ANNO 2021 SECONDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 5 DEL CCNL 2019/2021.</u>	€ 3.754,55
Art. 80 CCNL 2019 – 2021 - Comma 1 - Ultimo periodo - Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	

Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	€ 15.200,39
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 266.204,14

PROSPETTO GENERALE

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 266.904,45
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 266.204,14
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 533.108,59

Art. 8

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.
2. Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018.
3. In riferimento ai vincoli sul salario accessorio in esame, si è tenuto conto delle disposizioni inserite all'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base alle quali le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 e destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.
4. Su tale materia, occorre evidenziare che l'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022 ha sancito che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.
5. Nella determinazione del fondo vincolato al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa, l'Ente si è avvalso della disciplina contenuta nell'art. 11-bis, comma 2, della legge n. 12/2019, di conversione del decreto legge n. 135/2018, con la quale si prevede che, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite, previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti a seguito graduazione delle posizioni ai sensi dell'art. 17 del CCNL 16/11/2022, fermo restando che tali incrementi sono attribuiti a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.
6. Atteso che la disciplina introdotta dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 fa riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, si ravvisa l'opportunità di considerare, in tale ambito, anche il fondo destinato al lavoro straordinario, fermo restando che, in base a quanto previsto dall'art. 67 comma 2, lettera g) del CCNL 21/05/2018, ora art. 79 comma 1 del CCNL 16/11/2022, la riduzione stabile del fondo straordinario può integrare la parte stabile del fondo, mentre non è possibile il percorso inverso (Deliberazione n. 356/2018 della Corte dei Conti Sezione Lombardia);
7. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato elaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2024, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016	Riduzione comma 236, art. 1 legge n. 208/2015	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione

€ 310.981,76	€ 13.623,00	€ 17.000,00	€ 80.936,45	€ 378.295,21
--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

7. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2024 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016, fermo restando l'applicazione delle linee direttive formalizzate con le dichiarazioni congiunte sopra richiamate.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2024	A DETRARRE	Descrizione
FONDO STABILI	€ 266.904,45	€ 2.359,61	Tale voce riflette risorse del bilancio e non va imputata nel fondo
		€ 5.990,40	Dichiarazione congiunta n. 5
		€ 3.109,02	Dichiarazione congiunta n. 6
		€ 5.323,50	
		€ 5.194,93	
		€ 12.864,10	
		€ 3.754,55	
		€ 0,00	
FONDO VARIABILI	€ 266.204,14	€ 15.200,39	Economie fondo anno 2023 art. 68, comma 1 ora art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022
		€ 2.529,29	Economie straordinario anno 2023 art. 67, comma 3 - lettera e) CCNL 25/05/2018 ora art. 79 comma 2 lettera a) CCNL 16/11/2022
		€ 6.900,00	Risorse finanziamento ISTAT
		€ 0,00	Art. 1, comma 1091, legge n. 145/2018
		€ 15.000,00	Risorse condono edilizio
		€ 157.238,91	Risorse art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016
		€ 50.000,00	Risorse art. 27 CCNL 14/09/2000, incentivi avvocatura
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2024	€ 533.108,59	€ 285.464,70	€ 247.643,89

8. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2024, costituito nel rispetto di quanti innanzi illustrato.

Totale fondo risorse decentrate 2024	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione
€ 533.108,59	€ 285.464,70	€ 17.000,00	€ 116.000,00	€ 380.643,89

9. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta superiore a quella utilizzata nel 2016 pertanto le risorse disponibili per l'utilizzo saranno diminuite di € 2.348,68 (pari alla differenza tra 380.643,89 - 378.295,21). Si fa presente inoltre che in seguito al delibera giuntale n. 18 del 29/01/2020 sono state destinate alle posizioni organizzative ulteriori € 15.000,00 da considerare risorse neutre pertanto non rientranti del raffronto 2016.

Art. 9
 Revisione dei fondi delle risorse decentrate destinate alla C.D.I.
 ex art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001

1. Con nota prot. n. 82211 del 22.10.2014, il Ragioniere Generale dello Stato ha disposto una verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Castel San Giorgio. Tale accertamento, svoltosi presso il Comune dal 17.11.2014 al 05.12.2014, ha preso in considerazione, relativamente agli atti afferenti la contrattazione decentrata integrativa, le procedure relative alla costituzione e utilizzo delle risorse decentrate del periodo dal 2005 al 2014.

2. Con nota acquisita al prot. n. 8071 del 18.05.2015, la Ragioneria dello Stato ha formulato alcune irregolarità, a seguito delle quali si è preso atto che il fondo delle risorse decentrate, di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004, non doveva essere integrato con alcune voci presenti nel C.D.I., per un importo complessivo di € 176.352,00.

3. Con delibera di Giunta comunale n. 110 del 24/04/2018, l'Amministrazione comunale ha stabilito di procedere in autotutela al recupero delle somme innanzi indicate, in un arco temporale di dieci anni, attraverso una riduzione annua del fondo disponibile di un importo di € 17.635,20 con decorrenza dal 2017, in attuazione della disciplina dettata dall'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001.

4. Alla luce dei predetti rilievi, sul fondo delle risorse decentrate destinato alla C.D.I. per l'anno 2024, viene effettuata la riduzione per il secondo anno come innanzi illustrato, che viene così determinato:

Fondo delle risorse decentrate	€ 533.108,59
Recupero somme rata n. 8 di 10	€ 17.635,20
Fondo risorse destinate al finanziamento del CDI	€ 515.473,39

5. Tutto ciò premesso, le parti prendono atto che, a seguito della predetta riduzione, le somme da recuperare per gli anni successivi vengono determinate in un importo pari a

€ 35.270,40

UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 10

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 80, comma 1, del CCNL del 16.11.2022. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2022 – Art. 80, comma 1, del CCNL 16.11.2022.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per finanziare le progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2022.


Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come disposto dall'art. 79, comma 1 - lettera d), del CCNL 16/11/2022. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2023, ammontano a complessive

€ 123.073,24

2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2024 – Art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022.



Con la costituzione del fondo vengono determinate le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Per l'anno 2024, le parti concordano nel procedere al finanziamento della progressione economica orizzontale per i dipendenti in possesso dei requisiti per accedere alla selezione, per un importo di **€ 14.650,00**

Le parti si danno atto che le risorse destinate alla progressione orizzontale per l'anno 2024 rappresentano una quota del 50% dell'importo complessivo quantificato in relazione alle posizioni economiche del personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 14 del CCNL 16/11/2022.

L'attribuzione della posizione economica orizzontale avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal vigente sistema permanente di valutazione.

3. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2024. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.01.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo.

Tali somme, per l'esercizio finanziario in corso, sono state quantificate in **€ 2.359,61**

Per l'anno 2024 le risorse stabili destinate al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto, di cui alla colonna 4 della succitata Tabella D ammontano ad **€ 23.254,23**

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti contrattuali	€ 515.473,39
Finanziamento degli istituti stabili	€ 163.337,08
Fondo disponibile risorse decentrate 2024	€ 352.136,31
Verifica del rispetto art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017	-€ 2.348,68
Fondo disponibile risorse decentrate 2024 adeguato al il D.Lgs.n.75/2017	€ 349.787,63

Art. 11

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

- Dalla quota complessiva del fondo delle risorse stabili, pari a **€ 515.473,39** viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" sopra indicate.
- Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili", pari a **€ 352.136,31** sarà utilizzato per il finanziamento degli istituti che hanno le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata nel vigente CCDI.
- Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2024
Art. 80 del CCNL 16.11.2022 – comma 2	
Lettera a) e b): Compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e collettiva	
> Risorse per compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance	€ 26.062,72

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018		€ 15.536,00
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro		
>	Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni ex art. 23 del CCNL 21/05/2018	€ 20.769,00
>	Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 14.803,00
>	Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 1.147,00
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di cat. D e C ex art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018		
>	Indennità per funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi del comma 1 dell'art. 70-quinquies	€ 24.500,00
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza		
>	Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 56 -quinquies del CCNL del 21/05/2019	€ 5.360,00
>	Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 97 del CCNL 16/11/2022	€ 4.000,00
>	turno festivo infrasettimanale art. 30 CCNL 2019/2021	€ 7.471,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018		
	Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 157.238,91
	Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente con compensazione di spese legali ex art. 9 del D.L. n. 90/2014	€ 25.000,00
	Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente con vittoria di spesa ex art. 9 del D.L. n. 90/2014	€ 25.000,00
	Fondo correlato alle risorse pari al 10% delle entrate per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/94 e smi	€ 15.000,00
>	Le risorse pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso per gli accertamenti dell'IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente, previa approvazione di apposito regolamento recante la disciplina per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1091 della legge n. 145/2018;	€ 0,00
	Fondo delle risorse per contributi riconosciuti dall'ISTAT o da Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge	€ 6.900,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base alla disciplina inserita all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018, mediante l'applicazione dell'art.43 della legge 449/1997		
a.	Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro	€ 0,00
b.	Convenzioni con soggetti pubblici e privati	€ 0,00
c.	Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali	€ 0,00
Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000		

Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica	€ 1.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI	€ 349.787,63

ART. 12

Criteria e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornalieri.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

- ▷ Istruttori direttivi area vigilanza;
- ▷ Agenti di Polizia locale ;

Risorse necessarie Totale € 20.769,00

2. Reperibilità

Il servizio di reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai seguenti servizi, si richiama comunque la delibera n. 70 del 09/03/2001 per i casi non espressamente previsti .

Elenco profili:		
Agente di Polizia Locale	n. 2 unità	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Istruttore tecnico	n. 1 unità	nei giorni dal venerdì al lunedì in orario non coperto dal servizio
Ufficiale di Stato Civile	n. 1 unità	Il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali per 8 ore al giorno

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati nel rispetto della disciplina concordata con il CCDI del 21/10/2014;
- b) quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- e) Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Risorse necessarie Totale € 14.803,00

3. Indennità condizioni di lavoro

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art 84-bis del CCNL 16/11/2022, secondo quanto già stabilito dall'art. 70-BIS del CCNL 25/05/2018 come diseguito indicato:

> personale che effettua la propria prestazione lavorativa in condizioni di disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office e in orario di servizio caratterizzato da articolazioni orarie di particolare flessibilità.

> personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute, come elencati nella scheda illustrativa riportata nell'allegato B al D.P.R. 347/83.

> al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori, nei limiti fissati dal contratto decentrato di parte normativa 2019/2021.

Tale indennità è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.

La quota giornaliera è fissata dal vigente CCDI di parte normativa ed è determinata in rapporto alla misura determinata in base ai criteri concordati con il CCDI 2019/2021.

Elenco profili per prestazioni disagiate:

- p Front office -Anagrafe
- p Ufficio Patrimonio
- p Servizi Cimitero
- p Servizi Notifiche
- p Front office - Protocollo
- p Front office -Tributi
- p Autista scuolabus

Elenco profili per prestazioni a rischio:

- p Servizi Cimitero
- p Servizio di segnaletica
- p Autisti Scuolabus

Elenco profili per maneggio valori:

- p Servizi Anagrafe
- p Servizio Economato

Risorse necessarie Totale € 15.536,00

4. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

Risorse necessarie Totale € 1.147,00

5. Indennità di turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 lett. d) del nuovo CCNL 2019-2021, si chiede in quali casi e come si calcola la maggiorazione oraria del 100% della retribuzione ai lavoratori che, avendo lavorato nel giorno festivo infrasettimanale, optano per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione per l'indennità di turno.

Risorse necessarie Totale € 7.471,00

6. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Titolare di Posizione Organizzativa l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ che non risulti titolare di incarico di posizione organizzativa secondo la disciplina degli artt. 16 e seguenti del CCNL 16/11/2022.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati, dal Titolare di Posizione Organizzativa (in alcuni casi per avere il punteggio massimo direttamente con decreto del Sindaco) con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 84, del CCNL del 16/11/2022 viene attribuito al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri generali stabiliti per la valutazione delle specifiche responsabilità concordato con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa 2019/2021.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 24.500,00



7. Particolari Posizioni di responsabilità

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle ex categorie D, C e B attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL del 21/05/2018, pari ad € 350 annui lordi è disapplicata dalla comma 3 dell'art.84 del CCNL 16/11/2022.

Risorse necessarie Totale € 0,00

8. Indennità di servizio esterno di vigilanza

L'indennità di servizio esterno viene erogata al personale assegnato in via continuativa ai servizi di polizia stradale e di vigilanza in strada. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso.

La misura di cui al comma precedente è definita sulla base di apposita valutazione dell'effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all'espletamento delle funzioni assegnate ed effettivamente svolte dal dipendente.

In prima applicazione la predetta indennità viene determinata in un importo di € 2,00 al giorno. Il finanziamento complessivo viene determinato considerando la presenza in servizio di n. 9 unità su 290 giorni di servizio effettivo durante l'anno.

Risorse necessarie Totale € 5.360,00

9. Indennità per funzioni di responsabilità per la Polizia Municipale art. 97 CCNL 16/11/2022

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di Posizione l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ che non risulti titolare di incarico di posizione organizzativa secondo la disciplina degli artt. 16 e seguenti del CCNL 16/11/2022.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal EQ (titolare di P.O.) con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

L'indennità di funzione è correlata alla categoria e al grado rivestito dal dipendente e dipende dal ruolo e dal peso delle responsabilità assegnate. I compensi sono determinati in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico, mediante la determinazione di appositi indicatori utili per l'attribuzione della indennità nell'ambito delle risorse a ciò destinate, come indicati nel CCDI di parte normativa.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 4.000,00


10. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 80, comma 2 - lettera a) e b) - del CCNL del 16/11/2022, così come previsto dall'art. 40, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, e, pertanto, ammonta ad

€ 26.062,72 e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

a) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, correlata alla valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e finalizzata a valorizzare la partecipazione, il contributo al miglioramento organizzativo e il conseguimento di livelli più elevati di efficienza ed efficacia.

b) Per l'attuazione dell'istituto della produttività si rinvia al Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti concordato tra le parti nella Delegazione trattante nella seduta del 20/11/2023 ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 296 del 13/12/2023 e smi.



c) La corresponsione degli incentivi avviene in base a progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai Dirigenti e/o EQ, basati sugli strumenti programmatori dell'Ente, che per gli Enti locali è un chiaro riferimento al PEG e/o al Piano degli Obiettivi, documenti nei quali vengono specificati gli obiettivi da raggiungere ed i programmi da attuare nell'anno definiti dagli organi di governo.

d) Nel rispetto dei criteri fissati dal succitato regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari dipartimenti in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive categorie di inquadramento, secondo il prospetto di seguito riportato:

SETTORE	PERSONALE IN DOTAZIONE	IMPORTI ASSEGNATI
SETTORE 1		
SETTORE 2		
SETTORE 3		
SETTORE 4		
SETTORE 5		
SETTORE 6		
SETTORE 7		
SETTORE 8		
SETTORE 9		
TOTALE		-

e) La corresponsione degli incentivi è legata alla valutazione individuale, effettuata sulla base del sistema di valutazione definito nell'Ente. Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun settore, il Responsabile del settore, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;

f) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte. L'Organismo Indipendente di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi;

g) In caso di valutazione negativa e avuto riguardo alle garanzie di riesame contenute nel sistema di valutazione, i dipendenti interessati non hanno diritto ad alcuna attribuzione di compensi. Ogni dipendente può attivare una richiesta di riesame della valutazione con le modalità e tempi stabiliti nel sistema permanente di valutazione.

11. Produttività individuale ex art. 80, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 16/11/2022.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21/05/2018, ora art. 79 comma 2 lettera a) per un importo di **€ 222.238,91**

Il predetto fondo viene utilizzato per la corresponsione correlata alle seguenti attività.

A. L'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs 50/2016, è disposta in base alle disposizioni inserite nel regolamento comunale, redatto ai sensi del comma 3 dello stesso art. 113, con il quale vengono disciplinate le modalità di ripartizione degli incentivi con imputazione delle somme negli appositi interventi di bilancio afferenti ai fondi di rotazione appositamente istituiti. **Fondo previsto: € 138.304,72.**

B. Le risorse di cui al punto precedente sono rese disponibili solo a seguito approvazione del regolamento comunale, previsto dalla citata normativa, da redigere nel rispetto dei criteri generali approvati in sede di contrattazione decentrata integrativa.

EST
Orlando P...
FRGIL
...
AD

C. Le risorse provenienti dal pagamento degli oneri concessori dovuti per legge ed incassati a seguito definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alla vigente normativa in materia sono erogate in conformità del vigente regolamento comunale al personale impegnato per l'esame delle pratiche relative al condono edilizio, con imputazione delle somme nell'apposito intervento di bilancio appositamente istituito. **Fondo previsto: € 15.000,00**

D. Il fondo costituito per un importo di € **6.900,00** è finanziato dall'ISTAT per corrispondere gli incentivi destinati al personale impegnato nelle rilevazioni statistiche programmate dal predetto Istituto di Statistica.

E. In base a quanto previsto dall'art. 27 del CCNL del 14/09/2000, viene istituito un fondo per un importo pari ad € **50.000,00**, destinato alla corresponsione dei compensi professionali del legale dell'Ente assegnato al Servizio Avvocatura in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, in caso di sentenze favorevoli all'Ente, sia nei giudizi con compensazione delle spese legali sia nei casi in cui la controparte viene condannata al pagamento delle spese di giudizio. I compensi professionali ai legali interni vengono liquidati nel rispetto della disciplina fissata dal Regolamento comunale per la ripartizione dei compensi di che trattasi, approvato con delibera di Giunta comunale n. 111 del 26/04/2019, redatto in base alle disposizioni dettate dall'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114 del 11.08.2014, e in base ai criteri concordati in sede di contrattazione decentrata integrativa

F. In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30/12/2018, viene istituito un fondo per un importo pari ad € **0,00**, destinato alla corresponsione dei compensi correlati alle risorse determinate nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento.

G. Le risorse di cui al punto precedente sono rese disponibili solo a seguito approvazione del regolamento comunale, previsto dalla citata normativa, da redigere nel rispetto dei criteri generali approvati in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

12. Produttività individuale ex art. 80, comma 2 – lettera h) – del CCNL del 16/11/2022.

Viene istituito un fondo finalizzato all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori in base a quanto previsto dall'art. 54 del CCNL 14/09/2000. Tale fondo sarà finanziato con una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria.

Le parti concordano che la corresponsione dei compensi avviene nella misura del 50% delle somme pagate da altri Enti ed accertate a consuntivo. Per tali finalità, viene costituito un fondo per l'anno 2024 con un importo pari ad € **1.000,00** e sarà utilizzato per compensare le maggiori attività svolte dai messi comunali.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dal comma 10 e dal comma 11 del presente articolo, devono prevedere anche gli oneri a carico dell'ente.

ART. 13

Disposizione finale

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa.

CSA CISA FP
Orlando Ruffa
[Signature]

EPBIL
[Signature]

UIL FP
Roberto D. [Signature]
[Signature] RSV case